

**129** - Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa di cui all'art. 21, 5° comma, l. 319/1976 - scarichi di liquami effettuati senza l'autorizzazione provinciale - è sufficiente l'esistenza di uno scarico non autorizzato, non essendo necessaria (anche) l'ulteriore condotta dello spandimento del liquame. — Cass., sez. I, 26 maggio 2004, n. 10115, Soc. az. agr. La Contessa c. Prov. Cuneo, in Mass., 2004; Dvd e Cd-Rom Foro it., 1987-2004.

**130** - Conf. — Cass., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22477, Lapiello c. Prov. Caserta, in Mass., 2004.

**131** - In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56 d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, ovvero sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito. — Cass., sez. III, 13 marzo 2003, Gravina, in Riv. pen., 2004, 38.

**132** - Lo scarico da insediamento produttivo di reflui industriali in pubblica fognatura, senza autorizzazione, già costituente reato alla stregua dell'art. 21, 1° comma, l. n. 319/1976, costituisce tuttora reato ai sensi dell'art. 59, 1° comma, d.leg. n. 152/1999. — Cass., sez. III, 5 giugno 2003, M., in Riv. giur. ambiente, 2004, 674.

**133** - Il reato punito a norma dell'art. 21, 3° comma, l. 319/1976, sussiste anche a prescindere dall'occasionalità della condotta consistente nello scarico di pubblica fognatura, di reflui contenenti taluna delle sostanze elencate nella tabella 5 allegata al d.leg. 152/1999; inoltre il reato è da ritenersi sussistente in capo al titolare dell'impresa, anche qualora la predetta condotta sia posta in essere da un dipendente della stessa, ravvisandosi un obbligo a carico del titolare, di prestare la necessaria vigilanza vietando gli scarichi di residui di lavorazione nella pubblica fognatura. — Cass., sez. III, 1 luglio 2003, Graziani, in Rivista Ambiente, 2004, 624, n. MONTAGNA.

**134** - Lo scarico, non autorizzato, di acque reflue industriali, già previsto dall'art. 21 l. 10 maggio 1976 n. 319, è tuttora previsto come reato dall'art. 59, 1° comma, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152. — Cass., sez. III, 14 luglio 2003, Massa, in Rivista Ambiente, 2004, 441.

**135** - Tra la fattispecie criminosa prevista rispettivamente dall'art. 21, 1° comma, l. 319/1976 e dall'art. 59 d.leg. 152/1999 esiste continuità normativa e per il fatto commesso sotto la vigenza del primo, deve ritenersi applicabile la sanzione in esso prevista in quanto più favorevole al reo; è comunque legittima la pronuncia dell'autorità giudiziaria con la quale, pur qualificandosi il fatto ai sensi della normativa sopravvenuta (d.leg. 152/99), venga poi sostanzialmente applicata una sanzione ricompresa nella disciplina previgente. — Cass., sez. III, 18 settembre 2003, Manno, in Rivista Ambiente, 2004, 633.

**136** - L'art. 23 d.leg. n. 258/2000 modificando il 5° comma dell'art. 59 d.leg. n. 152/1999 ha esteso la responsabilità per il superamento dei valori limite da parte di scarichi di acque reflue industriali fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dalla tabella 4 dell'allegato 5 anche a sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 dell'allegato 5; solo nel caso di superamento dei valori limite più restrittivi fissati dalle regioni la responsabilità penale è condizionata dalla riferibilità di tale superamento alle sostanze della tabella 5 dell'allegato 5. — Cass., sez. III, 29 ottobre 2003, B. V., in Impresa, 2004, 311.

**137** - In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i reflui da attività di autocarrozzeria vanno qualificati quali acque reflue industriali non assimilabili a quelle domestiche in quanto non ricollegabili al metabolismo umano e non provenienti dalla realtà domestica, con conseguente configurabilità, in difetto di preventiva autorizzazione, del reato di cui all'art. 59 d.leg. 11 maggio 1999 n. 152. — Cass., sez. III, 27 novembre 2003, Marino, in Ced Cass., rv. 227180 (m).

**138** - L'immissione non autorizzata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 59, 1° comma, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, sia che lo sversamento avvenga in fognatura sia che sia effettuato in un pozzo a perdere, atteso che la fattispecie in questione punisce ogni indebita immissione di acque reflue nel suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria. — Cass., sez. III, 11 febbraio 2004, Scarabello, in Ced Cass., rv. 228449 (m).

**139** - In tema di scarichi di acque reflue industriali, successivamente alle modifiche introdotte all'art. 59

d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 ad opera dell'art. 23 d.leg. 18 agosto 2000 n. 258, il reato di superamento dei limiti tabellari posti dallo stato si configura anche in relazione alle sostanze diverse dalle diciotto indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto n. 152 del 1999. — Cass., sez. III, 20 febbraio 2004, Lo Piano, in Ced Cass., rv. 227961 (m).

**140** - In tema di acque reflue industriali, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 59, 5° comma, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 occorre la ricorrenza simultanea di due condizioni: l'una che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 e l'altra, che si tratti di una delle sostanze individuate nella tabella 5 dello stesso allegato. — Cass., sez. III, 28 aprile 2004, Anselmi, in Ced Cass., rv. 228680 (m).

**141** - Conf. — Cass., sez. III, 18 marzo 2004, Troiso, in Ced Cass., rv. 228679 (m).

**142** - Lo scarico senza autorizzazione delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive configura il reato di cui all'art. 59 d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni nelle quali si svolgono attività di produzione di beni, con la sola eccezione della possibile assimilazione delle acque di scarico a quelle domestiche in presenza delle condizioni di cui all'art. 28, 7° comma, cit. d.leg. n. 152. — Cass., sez. III, 23 giugno 2004, Rizzo, in Ced Cass., rv. 229134 (m).

**143** - In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura della attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 (fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato). — Cass., sez. III, 1 luglio 2004, Arcidiacono, in Ced Cass., rv. 229012 (m).

**144** - Il superamento dei limiti previsti per gli scarichi da insediamento produttivo dal d.leg. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal d.leg. 18 agosto 2000 n. 258, per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al cit. d.leg. n. 152, integra il reato di cui all'art. 59 dello stesso decreto allorché risulta provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (Iarc), stante la previsione di chiusura del punto diciotto della stessa tabella, ed è sufficiente che tale effetto sia accertato nei confronti degli animali non essendo necessaria la prova di analogo effetto nei confronti dell'uomo, sia perché manca nel testo legislativo una specificazione in tal senso, sia in quanto la normativa di settore è posta a salvaguardia dell'ambiente ed a tutela della salute di ogni essere vivente. — Cass., sez. III, 23 gennaio 2004, Grilli, in Riv. giur. ambiente, 2004, 683, n. POMINI.

**145** - Il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 allegata al d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata allo stesso decreto integra il reato di cui all'art. 59, 5° comma, stesso decreto, solo ove sia provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (Iarc), atteso che la previsione di chiusura del punto diciotto della tabella 5 non richiede soltanto la possibilità o la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato; diversamente si configura esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 54 (fattispecie relativa al superamento dei limiti per l'aldeide formica). — Cass., sez. III, 4 febbraio 2003, Grilli, in Giust. pen., 2004, II, 164.

**ACQUE sotterranee** [R. d. 18 ott. 1934, n. 2174] V. *Acque pubbliche e private*.

**ACQUE termali** [L. 21 giugno 1960, n. 649] V. *Acque minerali e aziende termali*.

**ACQUEDOTTO** [c. c. 1033-1046] V. *Servitù*.  
— *ente acquedotti siciliani (E.a.s.)* [L. 19 genn. 1942, n. 24.- R. d. 23 febr. 1942, n. 369] V. *Sicilia*.

● **ACQUEDOTTO pugliese** [0150] ●

LEGISLAZIONE

○ L. 23 sett. 1920, n. 1365, istituz. Ente auton. acqued. pugliese ● R. d. l. 2 agosto 1938, n. 1464, affidam. all'Ente auton. acqued. pugliese costruz. e gestione fognature ○ L. 28 maggio 1942, n. 664,

estens. agli acqued. e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente auton. per l'acquedotto pugliese ○ D. l. 26 aprile 1982, n. 184, misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese (Leggi, 82, 626) ○ L. 25 giugno 1982, n. 379, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 26 aprile 1982, n. 184 (Leggi, 82, 1118) ○ D. l. 26 genn. 1987, n. 11, misure urgenti a favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese (Leggi, 87, 228) ○ L. 27 marzo 1987, n. 122, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 26 genn. 1987, n. 11 (Leggi, 87, 944) ○ L. 18 nov. 1998, n. 398, disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - Eaap (Leggi, 98, I, 4377) ○ D. leg. 11 maggio 1999, n. 141, trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. b), l. 15 marzo 1997, n. 59 (Leggi, 99, I, 1626) ● L. 28 dic. 2001, n. 448, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2002), art. 25 (Leggi, 02, I, 217)

**ACQUIESCENZA:**

— *nei giudizi amministrativi* V. *Giustizia amministrativa*.

— *alla sentenza civile* [c. p. c. 329] V. *Impugnazioni civili in genere*.

— *alla sentenza penale* [c. p. p. 570.- c. p. p. del 1930, 191, 194] V. *Impugnazioni penali in genere*.

**ACQUISTI (autorizzazione agli):**

— *dei comuni e province* [L. 21 giugno 1896, n. 218.- R. d. 26 luglio 1896, n. 361] V. *Comune e provincia*.

— *degli enti ecclesiastici* [L. 27 maggio 1929, n. 848, art. 9-11] V. *Enti e beni ecclesiastici*.

— *degli istituti di istruzione* [D. p. r. 30 giugno 1955, n. 766, art. 8.- L. 30 marzo 1961, n. 304, art. 5] V. *Istruzione pubblica*.

— *delle istituzioni pubbliche di beneficenza* [L. 21 giugno 1896, n. 218.- R. d. 26 luglio 1896, n. 361] V. *Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*.

— *delle persone giuridiche* [c. c. 17.- disp. att. e trans. c. c. 5] V. *Persona giuridica*.

— *delle persone giuridiche pubbliche* [c. c. 17.- disp. att. e trans. c. c. 5.- L. 5 giugno 1850, n. 1037.- R. d. 26 giugno 1864, n. 1817] V. *Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere*.

**ACQUISTI (imposta speciale sugli)** [D. l. 23 febr. 1964, n. 26.- L. 12 aprile 1964, n. 190] V. *Entrata (imposta sulla)*.

**ACQUISTO di cose sospetta provenienza** [c. p. 712] V. *Ricettazione, incauto acquisto e riciclaggio*.

**ADDITIONALE su imposte** [L. 10 dic. 1961, n. 1346] V. *Tributi in genere*.

**ADEMPIMENTO** [c. c. 1176-1196, 1199, 1200] V. *Obbligazioni in genere*.

**ADEMPIMENTO di un dovere** [c. p. 51] V. *Cause di non punibilità*.

**ADEMPRIVI, uso e diritti di adempribo e di corsorgia nell'isola di Sardegna** [L. 23 aprile 1865, n. 2252.- R. d. 26 luglio 1865, n. 2435.- L. 2 agosto 1897, n. 382, art. 4-20.- R. d. 29 maggio 1898, n. 336.- L. 28 luglio 1902, n. 342] V. *Usi civici*.

● **ADOZIONE e affidamento** [0160] ●

LEGISLAZIONE

c. c. 291-314/28.- **disp. att. e trans. c. c.** 37, 126, 127 ● L. 5 giugno 1967, n. 431, modif. al titolo VIII del libro I del c. c. «dell'adozione», ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «dell'adozione speciale» ○ L. 22 maggio 1974, n. 357, ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ● L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato, art. 5 ● L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, art. 131-135, 220, 234, 240 ● L. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 1-67, 70-73, 75, 76, 79, 80 (titolo come modificato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149 [infra: diritto del minore ad una famiglia] (Leggi, 83, 942) ● L. 31 dic. 1998, n. 476, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; modifichè alla l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (Leggi, 99, I, 115) ○ D. p. r. 1 dic. 1999, n. 492, regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, l. 31 dic. 1998, n. 476 (Leggi, 99, I, 4488) ● L. 28 marzo 2001, n. 149, modifichè alla l. 4 maggio 1983, n. 184,

recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo c. c. (Leggi, 01, I, 2080) • D. leg. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, art. 177 (Leggi, 03, I, 3108) • D. l. 28 maggio 2004, n. 136, disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, art. 3 *quinquies* (Leggi, 04, I, 1985) • L. 27 luglio 2004, n. 186, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 28 maggio 2004, n. 136; il titolo del d. l. è sostituito dal seguente: «disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione; disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse» (Leggi, 04, I, 2842; testo coordinato, II, 154)]

## RINVII FISSI

– *astensione obbligatoria dal lavoro dell'adottante* [L. 9 dic. 1977, n. 903, art. 6, 7] V. *Lavoro* (rapporto di).

– *legge regolatrice* [disp. prel. c. c. 20] V. *Diritto internazionale privato*.

– *piccola adozione* [c. c. 404-413] V. *Affiliazione*.

## INDICE DELLE SCANSIONI

Adozione, in genere, 34.  
Adozione ordinaria e in casi particolari, 35-63.

## INDICE ANALITICO

Adozione, in genere, 1-5, 12, 34.  
» decreto, 36, 37, 60, 61.  
Adozione internazionale, 28-33, 59-63.  
Adozione ordinaria e in casi particolari, 6-11, 35-38.  
Adozione speciale, 12-27, 39-58 – V. pure: *Affidamento preadottivo – Situazione di abbandono*.  
Affidamento, 42, 45, 53, 55.  
» preadottivo, 31, 56.  
Appello civile, 19, 30, 36-39.  
Cassazione civile, 11, 37, 48, 51.  
Cittadinanza, 33.  
Competenza civile, 19.  
Convenzioni internazionali, 10, 38.  
Costituzione della repubblica, 6-9, 17, 18, 28, 35, 39, 47, 57.  
Delibazione, 62, 63.  
Dichiarazione di adottabilità, 15-20, 39-55 – V. pure: *Situazione di abbandono*.  
» decreto:  
» » opposizione, 48-50, 52, 53.  
» » revoca, 51.  
Diritto transitorio, 20, 47, 52.  
Filiazione, 8, 34, 35, 57, 58.  
Persona fisica, 21-27, 57, 58.  
Potestà dei genitori, 42.  
Prescrizione e decadenza, 36.  
Procedimento civile, 39, 49-51.  
Pubblico ministero, 39, 52.  
Situazione di abbandono, 16-19, 40-46.  
Stato civile, 59, 63.

## RINVII VARIABILI

*Cittadinanza, 15 – Diritto internazionale privato, 11 – Minore, infanzia e maternità, 28 – Persona fisica, 68 – Previdenza sociale, 192 – Trentino-Alto Adige, 1, 21.*

## BIBLIOGRAFIA

1 - Quaderni di diritto civile - 2004 - Adozione, a cura di TRIMARCHI M., saggi di BARBERA L., PANARELLO F., PANUCCIO DATTOLA F., PETRONE M., TOMMASINI R. e TRIMARCHI M., commenti di ASTONE A., CAPRIA C., GARILLI C., LA SPINA A. e RANDO D., Giuffrè, Milano, 2004, pag. 352, euro 25,00.  
2 - FADIGA L., L'adozione, II ed., Il Mulino, Bologna, 2004, pag. 136, euro 8,00.  
3 - PANE R., Le adozioni tra innovazioni e dogmi, Esi, Napoli, 2003, pag. 192, euro 15,40.  
4 - PANOZZO R., Adozione - Alcuni significativi interventi giurisprudenziali, in Stato civile it., 2004, 409.  
5 - DOGLIOTTI M., Adozione (in generale) [postilla di aggiornamento-2003], in Encicl. giur. Treccani, Roma, vol. I.  
6 - DOGLIOTTI M., Adozione di maggiorenne: le inquietudini della giurisprudenza e i timori della corte costituzionale (Nota a Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 170), in Giur. costit., 2003, 2394.  
7 - ATTENNI C., L'adozione del figlio maggiorenne del coniuge nel sistema delineato dalla giurisprudenza costituzionale (Nota a Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 170), in Giur. costit., 2003, 3934.  
8 - GENTILI A., La adozione del maggiorenne al bivio fra tutela del figlio naturale e salvaguardia della unità della famiglia (Nota a Corte cost., 20 luglio 2004, n. 245, Bassi), in Nuove leggi civ., 2004, 1139.  
9 - LIUZZI A., Adozione di maggiorenne e figli legittimi minori: ancora una pronuncia della consulta

(Nota a Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 170), in Famiglia, 2003, 1090.

10 - GALOPPINI A., L'adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi dell'eurocentrismo (Nota a T. minorenni Trento, 11 marzo 2002), in Dir. famiglia, 2004, 138.

11 - LIUZZI A., Adozione in casi particolari: ricorribilità per cassazione e ruolo del tutore (Nota a Cass., sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485, Somma c. Sindaco Roma), in Famiglia e dir., 2004, 8.

12 - SCIARRINO V., Tutela del minore e comunità familiari nel sistema delle adozioni, Esi, Napoli, 2003, pag. 328, euro 26,00.

13 - MANERA G., I requisiti soggettivi degli adottanti nell'adozione dei minori, in Dir. famiglia, 2003, 500.

14 - MORANI G., Il calcolo del divario massimo di età tra adottanti ed adottato, nella prima ipotesi di deroga al divario superato solo da uno dei coniugi in misura non maggiore di dieci anni (Nota a A. Perugia, 14 novembre 2002), in Dir. famiglia, 2004, 131.

15 - MORANI G., Nuove incertezze sui presupposti dello stato di adottabilità di minore: una decisione di merito in contrasto con gli univoci contributi dottrinali e giurisprudenziali in *subiecta materia* (Nota a A. Perugia, 12 novembre 2003), in Giur. it., 2004, 2328.

16 - DOLCINI C., Adozione di minori e stato di abbandono (Nota a A. Milano, 20 giugno 2003 e A. Milano, 6 giugno 2003), in Famiglia e dir., 2004, 49.

17 - ROMBOLI R., La «mancanza» dei presupposti di necessità ed urgenza e la «evidente mancanza» degli stessi nel decreto legge: come un apparente portone può ridursi ad uno strettissimo pertugio (Nota a Corte cost., 22 giugno 2004, n. 178), in **Foro it.**, 2004, I, 3277.

18 - SIMONATI A., Riflessioni sui profili di costituzionalità della l. n. 149/2001, in Rass. dir. civ., 2003, 718.

19 - DE SISTO L., Sulle conseguenze giuridiche dell'impugnazione della dichiarazione di adottabilità con un mezzo diverso da quello consentito e davanti ad un giudice incompetente (Nota a A. L'Aquila, 18 marzo 2003, Cavallucci), in Dir. famiglia, 2003, 973.

20 - RAVOT E., Adozione legittimante e audizione del minore (Nota a Cass., sez. I, 21 marzo 2003, n. 4124, Rametta c. Nicosia), in Famiglia e dir., 2004, 27.

21 - PETRONE M., Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 100, euro 9,00.

22 - CAVALLO M., Editoriale; ARGENTIERI S., CHISTOLINI M., BORGOGNO S., Il bisogno di riconoscere le proprie origini; ABBRUZZESE S., LAERA L., MERGUICI G., SCIUMÉ, Adozioni fallite e bambini restituiti; M., GALLI J., COSTA C., LENA M., MARTUSCELLI T., CELESTE A., FONZI D., FARRI M., GALILIANO M., SCAPITTA R., DEL BUONO M., FERRERO B., PEILA P., CONSOLINI L., PIRONTI A., MORO A., GALLI J., SORDANO A., MESSANA A. E NIRO M. T., La funzione del gruppo per il sostegno dell'adozione Un bilancio dell'adozione internazionale in Europa e in Italia, in Minori giustizia, 2003, fasc. 3, 5.

23 - LISELLA G., Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983 n. 184, in Rass. dir. civ., 2004, 413.

24 - CASONI G., Il segreto imposto dall'art. 28 l. 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione: perplessità e dubbi circa le procedure anagrafiche a garanzia dell'obbligo, in Stato civile it., 2004, 52.

25 - LENTI L., Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, in Minori giustizia, 2003, fasc. 3, 144.

26 - LENTI L., Adozione e segreti, in Nuova giur. civ., 2004, II, 229.

27 - SACCHETTI L., Il segreto dell'adozione tra nuove norme e problematiche, in Stato civile it., 2004, 99.

28 - FERRERO E., Brevi riflessioni in materia di adozione internazionale da parte di persone non coniugate (c.d. «single»), alla luce della giurisprudenza della corte costituzionale e dell'ordinamento vigente (Nota a Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 85), in Riv. giur. sarda, 2003, 621.

29 - SANTONI S., Profili di anti giuridicità dei decreti d'idoneità all'adozione internazionale (Nota a A. Firenze, 28 maggio 2003), in Foro toscano-Toscana giur., 2003, 303.

30 - DE MAGISTRIS S., Sul regime del decreto della corte di appello di rigetto dell'istanza di idoneità all'adozione internazionale (Nota a A. Napoli, 20 giugno 2001, Zaccariello), in Dir. e giur., 2003, 647.

31 - SANTONI S., Sull'opportunità di prevedere l'anno di affidamento preadottivo anche nel caso di

adozione internazionale (Nota a T. minorenni Firenze, 10 dicembre 2002), in Foro toscano-Toscana giur., 2004, 177.

32 - MANERA G., Valore, contenuto e significato del controllo demandato al tribunale per i minorenni dall'art. 35, 2°, 3°, 4° e 6° comma, l. n. 476 del 1998 in tema di adozione di minori stranieri, in Dir. famiglia, 2003, 820.

33 - TONY P., Articolo 28 l. n. 184/83: disparità tra l'adottato straniero e quello nazionale (Nota a T. minorenni Firenze, 30 ottobre 2001 e T. minorenni Firenze, 7 novembre 2003), in Foro toscano-Toscana giur., 2003, 325.

## GIURISPRUDENZA

## Adozione, in genere

34 - In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il divieto di adozione dei propri figli naturali è assoluto ed esteso a tutti i figli – riconosciuti o meno, riconoscibili o meno – e, qualora sia accertata, anche *incidenter tantum*, la paternità biologica dell'adottante, la nullità può essere dichiarata in ogni tempo, su istanza di chiunque abbia interesse, essendo irrilevante che sia intervenuto e che intervenga, prima o dopo l'adozione, il riconoscimento del figlio adottivo da parte del genitore naturale adottante. — T. Cuneo, 27 febbraio 2004, in Giur. merito, 2004, 1084.

## Adozione ordinaria e in casi particolari

35 - La corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenne sia vietata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante che siano minorenni o che, se maggiorenni, non abbiano prestato il consenso necessario; la norma in questione introduceva un'illegittima disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti, impedendo a questi ultimi la possibilità – riconosciuta ai primi – di opporsi all'adozione. — Corte cost., 20 luglio 2004, n. 245, Bassi, in Nuovo dir., 2004, I, 670; Guida al dir., 2004, fasc. 31, 22, n. GALLUZZO; Arch. civ., 2004, 1269; Nuove leggi civ., 2004, 1147, n. GENTILI; Giust. civ., 2004, I, 1917; **Foro it.**, 2005, I, 664.

36 - Il decreto che pronuncia l'adozione di persone di maggiore età (art. 314, c.c.) è costitutivo dell'adozione, produce effetti direttamente incidenti sullo status dell'adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (art. 305-309, c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia *ex tunc*; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi sia processuali sia sostanziali che, eventualmente, lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall'impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall'art. 161 c.p.c., non possono essere più dedotti, neppure con la *actio nullitatis*, esperibile nei limitati casi in cui una pronuncia sia stata emessa in assoluta carenza di potere giurisdizionale, in riferimento ad un provvedimento che si configura come abnorme (in applicazione del succitato principio di diritto, la suprema corte ha confermato il decreto impugnato – concernente una fattispecie alla quale *ratione temporis* non era applicabile la nuova disciplina dell'adozione introdotta dalla l. n. 149 del 2001 – che aveva escluso l'ammissibilità della *actio nullitatis* avverso il decreto che aveva pronunciato l'adozione di due persone coniugate, in quanto l'esistenza di un impedimento di legge all'adozione configura un vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione, nei termini a detto fine stabiliti). — Cass., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13171, Zywocka c. Santysiak, in Mass., 2004.

37 - Il provvedimento di adozione dei minorenni in casi particolari, in virtù della novellazione dell'art. 313 c.c., da parte dell'art. 30 l. n. 149 del 2001, richiamato dall'art. 56 l. n. 184 del 1983, ha forma e natura di sentenza e, conseguentemente, se emesso in sede di gravame dalla corte d'appello, se stesso per i minorenni, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.

38 - Nel procedimento di adozione dei minorenni in casi particolari *ex lege* n. 184 del 1983, l'audizione del minorenni da parte della corte di appello, in sede di gravame, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, in virtù di una disciplina conforme ai principi recati dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla l. n. 176 del 1991, che

stabilisce l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi soltanto se si tratti di «fanciullo capace di discernimento» e «tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». — Cass., sez. I, 26 novembre 2004, n. 22350, Inguì c. Timpanaro, in Mass., 2004.

**39** - In tema di adozione, è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 29 e 30 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 4° comma, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui preclude al genitore non opponente d'impugnare in appello la sentenza di rigetto dell'opposizione da altri proposta; la norma, invero, per un verso realizza un'ipotesi di bilanciamento tra contrapposti interessi (tra cui anche quello alla definizione rapida del giudizio) senza ledere diritti inviolabili, e in particolare quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; per l'altro, non impedisce che siano adottate nuove circostanze attestanti l'avvenuto recupero di condizioni adeguate per la crescita del figlio nella famiglia di origine, potendo gli eventuali mutamenti positivi essere segnalati dallo stesso genitore non opponente, la cui convocazione è possibile in appello, o dal p.m. e dal curatore (parti necessarie nei giudizi di opposizione), o, infine, essere rilevati dal giudice d'ufficio, stante la natura pubblicistica della tutela degli interessi del minore. — Cass., sez. I, 2 novembre 2004, n. 21054, Leste c. Di Fazio, in Mass., 2004.

**40** - Qualora si manifesti, da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la l. n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, soltanto se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano.

**41** - Il principio fondamentale dettato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983, secondo il quale il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, è soggetto al limite normativamente stabilito dall'art. 8 della stessa legge nell'interesse del minore stesso, rappresentato dal verificarsi di una situazione di abbandono. — Cass., sez. I, 27 agosto 2004, n. 17110, Marchetti c. Michelini, in Guida al dir., 2004, fasc. 37, 52, n. FIORINI.

**42** - Qualora un minore, sprovvisto di residenza e irregolare sul territorio italiano, autosegnali il proprio stato di abbandono in un comune e tale circostanza rappresenti l'unico dato certo sul quale fondare l'attribuzione di affidamento ai sensi degli art. 2 e 3 l. 4 maggio 1983 n. 184, compete al suddetto comune l'esercizio della potestà sul ragazzo e la formulazione di un progetto educativo nei suoi confronti. — A. Genova, 14 maggio 2003, Com. Savona c. Com. Pontinvrea, in Nuova giur. ligure, 2003, 118.

**43** - Lo stato di abbandono va valutato nella sua obiettività, perché lo stesso sussista non occorre che emerga la volontà dei genitori di disinteressarsi completamente del figlio, ma è sufficiente che essi tengano un comportamento commissivo, ma soprattutto omissivo, inconciliabile con il dovere di assicurare al figlio quei livelli minimi di sostegno alla crescita che consentono uno sviluppo sereno della sua personalità. — A. Milano, 6 giugno 2003, in Famiglia e dir., 2004, 45, n. DOLCINI.

**44** - Il fondamento dell'adozione legittimante di un minore risiede in uno stato personale del minore stesso ed in una situazione non suscettibile di essere superata, in ragione di tratti così radicati nella personalità dei genitori da impedire qualsiasi prognosi favorevole circa lo sviluppo dei loro rapporti con il minore. — A. Milano, 20 giugno 2003, in Famiglia e dir., 2004, 41, n. DOLCINI.

**45** - Deve escludersi la situazione di abbandono di minore, nel caso di affidamento eterofamiliare ultrakinquennale di neonato con suo allontanamento sin dal terzo mese di vita dai genitori legittimi: in tale ipotesi, non può ravvisarsi un'omissione di assistenza morale imputabile ai genitori medesimi e non vi è prova certa dell'irreversibilità della privazione di assistenza (nella specie, la sezione per i minorenni della corte d'appello, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ha accolto l'impugnazione dei genitori ed ha revocato la declaratoria di adottabilità emessa dal tribunale). — A. Perugia, 12 novembre 2003, in Giur. it., 2004, 2327, n. MORANI.

**46** - La situazione di abbandono, che giustifica la dichiarazione di adottabilità del minore, va riscontrata con riferimento sia alle circostanze pregresse sia a quelle in atto al momento della dichiarazione di adottabilità, dovendo il giudice vagliare a tal fine la condotta presente, passata e futura dei genitori, con particolare riguardo alla natura, alle cause, alla durata dell'abbandono ed alla serietà dei loro propositi. —

T. minorenni L'Aquila, 10 aprile 2003, A., in Dir. famiglia, 2004, 108.

**47** - È infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 24 aprile 2001 n. 150, convertito, con modificazioni, in l. 23 giugno 2001 n. 240, del d.l. 1° luglio 2002 n. 126, convertito, con modificazioni, in l. 2 agosto 2002 n. 175 e dell'art. 15 d.l. 24 giugno 2003 n. 147, convertito, con modificazioni, in l. 1° agosto 2003 n. 200, nella parte in cui prevedono il differimento dell'efficacia delle disposizioni processuali della l. 28 marzo 2001 n. 149 al momento dell'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, prevista per il 30 giugno 2002, poi prorogata al 30 giugno 2003 ed infine al 30 giugno 2004, in riferimento all'art. 77 cost. — Corte cost., 22 giugno 2004, n. 178, in *Foro it.*, 2004, I, 3276, n. ROMBOLI; Giust. civ., 2004, I, 1922.

**48** - In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 l. 4 maggio 1983 n. 184, non può prescindere da un giudizio di idoneità della stessa famiglia, e tale giudizio, pur dovendo essere compiuto in modo relativo, ossia correlativamente anche all'ambiente in cui determinati comportamenti potrebbero considerarsi tollerabili, trova pur sempre un limite di carattere assoluto allorché vengano posti in essere o tollerati comportamenti che ripugnano alla coscienza sociale in qualsiasi contesto avvengano (nella fattispecie, la suprema corte ha confermato il giudizio di inidoneità formulato dai giudici di merito in base all'accertata sottoposizione delle minori ad abusi sessuali e della dimostrata incapacità dei genitori di svolgere il loro ruolo esercitando la necessaria vigilanza). — Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13297, Cirella c. Cianella, in Mass., 2004.

**49** - Il giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ancorché sia un procedimento a cognizione ordinaria (a differenza di quello che si conclude con la predetta dichiarazione, che ha carattere sommario e natura camerale), è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari, poiché tutta la disciplina dell'adozione è finalizzata alla tutela del preminente interesse del minore, sottratto alla disponibilità delle parti; a tal fine il giudice può non solo chiedere informazioni alla p.a., senza che i funzionari interpellati assumano il ruolo di testimoni tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento, ma chiedere anche notizie e valutazioni agli operatori dei servizi in relazione ai compiti istituzionali da essi svolti, al fine di attingere in tempi brevi il maggior numero di informazioni possibili, al di là ed al di fuori della normale dialettica processuale soggetta agli oneri di deduzione e di prova delle parti, nonché ascoltare altri soggetti senza che questi assumano il ruolo di testimoni in senso tecnico.

**50** - Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, a norma dell'art. 10 l. n. 184 del 1983, i minori devono essere sentiti solo se di età superiore ai dodici anni, mentre, se di età inferiore, la loro audizione viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. — Cass., sez. I, 27 agosto 2004, n. 17110, Marchetti c. Michelini, in Guida al dir., 2004, fasc. 37, 52, n. FIORINI.

**51** - Il procedimento sullo stato di adottabilità, regolato dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, e finalizzato, come l'intera disciplina dell'adozione, alla tutela del preminente interesse del minore, è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari (principio affermato in sede di cassazione della sentenza che aveva revocato un decreto di adottabilità, avendo la suprema corte ritenuto, nella pronuncia impugnata, del tutto carente la *ratio decidendi*, essendo illogica ed incomprensibile quella enunciata, secondo cui l'astratta ed ipotetica possibilità di attribuire un grave ritardo di sviluppo del minore a fattori patologici indipendenti dall'atteggiamento del genitore indurrebbe il giudice minore ad escludere senz'altro l'inadeguatezza del genitore in questione, piuttosto che ad accertare gli elementi costitutivi dell'esatta situazione concreta). — Cass., sez. I, 29 ottobre 2004, n. 21012, Proc. rep. A. Palermo c. Barone, in Mass., 2004.

**52** - In tema di adozione, l'art. 17 l. n. 184 del 1983 - in particolare, il 4° comma, limitante ai soli oppositori, oltre che al p.m. ed al curatore speciale, il potere d'impugnare la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto di adottabilità - deve considerarsi tuttora in vigore, nonostante l'avvenuta modifica ai sensi dell'art. 16 l. 28 marzo 2001 n. 149, entrata in

vigore il 27 aprile 2001, poiché tale modifica legislativa è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni processuali, per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 1 d.l. 24 aprile 2001 n. 150 (convertito con modificazioni dalla l. 2 giugno 2001 n. 240), entrata in vigore pure il 27 aprile 2001, il cui termine d'efficacia, originariamente fissato al 30 giugno 2002, è stato più volte prorogato e, da ultimo, fino al 30 giugno 2005 (art. 2 d.l. 24 giugno 2004 n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 27 luglio 2004 n. 188). — Cass., sez. I, 2 novembre 2004, n. 21054, Leste c. Di Fazio, in Mass., 2004.

**53** - Deve essere rigettata l'opposizione alla dichiarazione di adottabilità del minore proposta dalla madre, qualora la sua reiterata condotta inaffidabile ne evidenzii la fragilità, il completo disinteresse verso il figlio e l'inadeguatezza al ruolo genitoriale; così come deve essere rigettata l'opposizione proposta dai parenti entro il quarto grado dichiaratisi disponibili ad accogliere il minore, ove tale disponibilità si riveli poco concreta e non rispondente alle sue necessità e, inoltre, le difficoltà relazionali emerse facciano ritenere che l'affidamento a tali parenti non possa garantire al minore sicurezza e stabilità affettiva. — T. minorenni L'Aquila, 10 aprile 2003, A., in Dir. famiglia, 2004, 108.

**54** - Il regolamento, in quanto fonte secondaria, non costituisce atto idoneo a contenere norme di principio, ma deve recare una normazione di dettaglio, attuativa della legge, che lo abilita a regolare una certa materia con norme di dettaglio; ne deriva che il regolamento recante norme di attuazione della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, ex art. 40 l. 28 marzo 2001 n. 149, può prevedere unicamente regole procedurali di carattere tecnico-operativo, non potendo rinviare ad ulteriori atti dell'amministrazione la disciplina degli aspetti di dettaglio. — C. Stato, sez. per gli atti normativi, 12 gennaio 2004, n. 3155/03, Min. giust., in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2004, 216 (m).

**55** - Non può essere accolta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 184/1983, la richiesta della nonna di avere contatti con il minore dichiarato in stato di adottabilità e temporaneamente affidato ad altra famiglia, spettando al minore, che per la sua età conosce i genitori ed i parenti, decidere se ristabilire i contatti con la sua famiglia naturale, dopo il raggiungimento della maggiore età, come previsto dall'art. 24 l. n. 149/2001. — T. minorenni L'Aquila, 10 aprile 2003, A., in Dir. famiglia, 2004, 108.

**56** - I ripetuti e continui maltrattamenti fisici e psichici inflitti al minore, per futili motivi, da uno dei coniugi affidatari, giustificano la revoca dell'affidamento preadottivo. — T. minorenni L'Aquila, 3 febbraio 2003, in Dir. famiglia, 2003, 676.

**57** - Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 7° comma, l. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità per l'adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini, senza aver preventivamente accertato la persistente volontà di non voler essere nominato da parte del genitore biologico, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost. — T. minorenni Firenze, 21 febbraio 2003, in *Foro it.*, 2004, I, 975 (m).

**58** - L'istanza dell'adottato venticinquenne tesa a conoscere informazioni circa l'identità dei propri genitori biologici e della propria origine deve essere accolta qualora non pregiudichi il suo equilibrio psico-fisico, tenendo comunque conto del consenso dei genitori, dell'età dell'adottato e delle sue conoscenze in merito alla adozione. — T. minorenni Firenze, 30 ottobre 2001, in *Foro toscano-Toscana giur.*, 2003, 323, n. TONY.

**59** - In tema di adozione internazionale di minori, la domanda dei genitori adottivi intesa ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore straniero adottato, nel senso di far falsamente risultare come luogo di nascita del minore quello di residenza dei genitori stessi, non trova fondamento in alcuna disposizione o principio della legislazione italiana in materia e si pone, anzi, in contrasto con univoche e concordanti indicazioni emergenti dal quadro normativo di riferimento, ispirato ad una valorizzazione della verità e della genuinità dei rapporti ed al rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale (cfr. art. 28 l. 4 maggio 1983 n. 184, come sostituito dall'art. 24 l. 28 marzo 2001 n. 149); la detta pretesa, inoltre, contrasta con la natura e la funzione degli atti dello stato civile, rivolti in modo inderogabile ad attestare la veridicità dei dati in essi riportati, ai sensi dell'art. 451 c.c., che costituisce norma di ordine pubblico. — Cass., sez. I, 10 marzo 2004, n. 4878, Mirti della Valle c. Proc. gen. A. Messina, in Mass., 2004; Arch. civ., 2004, 1042; Giust. civ., 2004, I, 1209; Dir. e giustizia, 2004, fasc. 19, 27, n. PETITTI; Dvd e Cd-Rom Foro it., 1987-2004.

60 - Il decreto della corte di appello di rigetto dell'istanza di adozione internazionale - pur essendo idoneo al passaggio in giudicato - ha un regime di stabilità formale, con la conseguenza che la proposizione di una domanda nuova ed autonoma (del tutto svincolata dalla precedente statuizione), avente il medesimo contenuto sostanziale, integra un abuso del diritto d'azione, che comporta l'inammissibilità della pretesa; infatti, il pregresso provvedimento negativo può essere rimosso esclusivamente mediante lo strumento della revoca. — A. Napoli, 20 giugno 2001, Zaccariello, in *Dir. e giur.*, 2003, 647, n. DE MAGISTRIS.

61 - La limitazione (contenuta in un decreto con cui il tribunale per i minorenni dichiara una coppia idonea all'adozione internazionale) all'adozione di un minore di «età prescolare», nonostante la positiva valutazione sull'esistenza di tutti i presupposti previsti dal 4° comma dell'art. 6 l. n. 184/1983, come modificato dall'art. 6 l. 28 marzo 2001 n. 149, e sull'idoneità generale della coppia, non è prevista dal complesso delle disposizioni in materia. — A. Firenze, 28 maggio 2003, in *Foro toscano-Toscana giur.*, 2003, 303, n. SANTONI.

62 - Non può essere ordinata la trascrizione di una sentenza di adozione emessa all'estero, quando la trascrizione, con evidenza sconcertante, è contraria all'interesse della minore, considerato che l'istruttoria svolta ha evidenziato che l'abbinamento tra la minore ed i coniugi fu da subito problematico, che nonostante la formale rinuncia all'adozione della bambina depositata dai coniugi all'estero, il gravissimo disagio manifestato dalla bambina e la negatività della relazione tra i predetti, la piccola, fu comunque portata in Italia. — T. minorenni Firenze, 7 dicembre 2002, in *Foro toscano-Toscana giur.*, 2004, 177, n. SANTONI.

63 - È necessario sospendere il procedimento di trascrizione della sentenza di adozione internazionale al fine di consentire il procedimento giudiziale per la formazione dell'atto di nascita di cui agli art. 451 c.c. e 100 d.p.r. n. 396/2000, nel caso in cui i dati contenuti nell'atto di nascita dell'adottato siano falsi e non indicanti dunque le generalità effettive della madre e del padre biologici. — T. minorenni Firenze, 7 novembre 2003, in *Foro toscano-Toscana giur.*, 2003, 324, n. TONY; Stato civile it., 2004, 188.

**ADOZIONE speciale** [c. c. 314/2-314/28.- L. 5 giugno 1967, n. 431] V. *Adozione e affidamento*.

**ADULTERAZIONE, contraffazione e commercio di sostanze alimentari** [c. p. 440, 441, 448, 452] V. *Incolunità pubblica* (reati, sanzioni amministrative e prevenzione).

**ADULTERINI (figli)** [c. c. 252, 278, 279, 281.- disp. att. e trans. c. c. 34] V. *Filiazione*.

**successione** [c. c. 580, 593, 594] V. *Successione ereditaria*.

## • ADULTERIO e concubinato [0170] •

### LEGISLAZIONE

c. p. 559-563

### RINVII VARIABILI

*Separazione di coniugi*, 7, 45, 46.

**AERO club d'Italia** [R. d. 23 luglio 1926, n. 1452.- L. 29 maggio 1954, n. 340.- D. p. r. 29 nov. 1965, n. 1715] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).

## • AERODROMO [0180] •

### LEGISLAZIONE

c. c. 822.- c. nav. 692-730 ○ R. d. 11 genn. 1925, n. 356, reg. per la navigaz. aerea, art. 6-53 *bis* ○ L. 18 aprile 1962, n. 194, norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano ○ L. 4 febr. 1963, n. 58, modif. e aggiunte agli art. 714-717 cod. nav. ○ L. 2 aprile 1968, n. 515, modificazione alla l. 18 aprile 1962, n. 194 ○ L. 8 maggio 1971, n. 420, modificazioni ed integrazioni alla l. 18 aprile 1962, n. 194, e alla l. 2 aprile 1968, n. 515 ○ L. 10 nov. 1973, n. 755, gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino ○ L. 22 dic. 1973, n. 825, interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile ○ D. l. 13 agosto 1975, n. 377, provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, art. 15, 16 ○ L. 16 ott. 1975, n. 493, conversione in l. con modificazioni, del d. l.

13 agosto 1975, n. 377 ○ L. 7 aprile 1976, n. 125, disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali ○ L. 21 dic. 1977, n. 985, modifica della l. 10 nov. 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della l. 22 dic. 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile ○ D. l. 26 maggio 1979, n. 151, rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile ○ L. 27 luglio 1979, n. 299, conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 26 maggio 1979, n. 151 ○ D. p. r. 28 ott. 1982, revisione della misura dei diritti aeroportuali previsti dalla l. 5 maggio 1976, n. 324 (Leggi, 83, 28) ○ D. p. r. 15 nov. 1982, n. 1085, modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Leggi, 83, 184) • L. 22 agosto 1985, n. 449, interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e di Milano (Leggi, 85, 1690) ○ D. l. 30 dic. 1985, n. 791, provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, art. 12, 14 (Leggi, 85, 2426) • L. 28 febr. 1986, n. 41, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), art. 10 (Leggi, 86, 598) ○ L. 28 febr. 1986, n. 46, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 30 dic. 1985, n. 791 (Leggi, 86, 573; avviso di rettifica, 735; testo coordinato, 814) ○ L. 24 dic. 1986, n. 938, gestione dell'aeroporto di Venezia (Leggi, 87, 49) ○ D. p. r. 7 marzo 1987, n. 201, aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della navigazione, approvato con r. d. 30 marzo 1942, n. 327, in materia di limiti di responsabilità nel trasporto aereo (Leggi, 87, 1365) • D. l. 29 dic. 1987, n. 534, proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico, art. 2, 3 (Leggi, 87, 3144) • L. 29 febr. 1988, n. 47, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 29 dic. 1987, n. 534 (Leggi, 88, 312; testo coordinato, 704) ○ L. 10 febr. 1989, n. 48, proroga di termini previsti da disposizioni legislative, art. 2, 22 (Leggi, 89, I, 350) ○ L. 4 agosto 1989, n. 290, modifica dell'art. 1, l. 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (Leggi, 89, I, 2014) • D. l. 27 aprile 1990, n. 90, disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, art. 10, 15 (Leggi, 90, I, 755) • L. 26 giugno 1990, n. 165, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 27 aprile 1990, n. 90 (Leggi, 90, I, 1155; testo coordinato, II, 355) ○ D. p. r. 26 agosto 1993, n. 434, regolamento di attuazione dell'art. 10 d. l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili (Leggi, 93, I, 2837) ○ D. l. 28 giugno 1995, n. 251, disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, art. 1, 2, 6 (Leggi, 95, I, 2267) ○ D. l. 13 luglio 1995, n. 287, misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecaniche ed armatoriali, art. 5, 6 (Leggi, 95, I, 2506) ○ L. 3 agosto 1995, n. 351, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 28 giugno 1995, n. 251 (Leggi, 95, I, 2836; testo coordinato, II, 349) ○ L. 8 agosto 1995, n. 343, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 13 luglio 1995, n. 287 (Leggi, 95, I, 2803; testo coordinato, II, 325) ○ D. l. 4 ott. 1996, n. 517, interventi nel settore dei trasporti, art. 7 (Leggi, 96, I, 3474) ○ L. 4 dic. 1996, n. 611, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 4 ottobre 1996, n. 517 (Leggi, 96, I, 4124; testo coordinato, II, 287) • L. 23 dic. 1996, n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 2 comma 188°-191° (Leggi, 97, I, 246) • D. l. 25 marzo 1997, n. 67, disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, art. 5, 17, 21 (Leggi, 97, I, 1198) • L. 23 maggio 1997, n. 135, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 25 marzo 1997, n. 67 (Leggi, 97, I, 1791; testo coordinato, II, 291) ○ D. leg. 25 luglio 1997, n. 250, istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) (Leggi, 97, I, 2437) • L. 24 aprile 1998, n. 128, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), art. 24 (Leggi, 98, I, 2516) • D. leg. 13 genn. 1999, n. 18, attuazione della direttiva 96/67/Ce relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (Leggi, 99, I, 672) • L. 7 dic. 1999, n. 472, interventi nel settore dei trasporti, art. 36, 40 (Leggi, 00, I, 405) • L. 27 dic. 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), art. 80 comma 9° (Leggi,

03, I, 269) • L. 31 ott. 2003, n. 306, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003, art. 24 (Leggi, 03, I, 4015) ○ D. l. 8 sett. 2004, n. 237, interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, art. 1 *bis*-2, 5 (Leggi, 04, I, 3197) ○ L. 9 nov. 2004, n. 265, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 8 sett. 2004, n. 237; il titolo del d. l. è sostituito dal seguente: «interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; delega al governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione» (Leggi, 04, I, 3561; testo coordinato, II, 237; errata corrige: comunicato relativo al d. l. 237/2004, coordinato con l. 265/2004, II, 249)

### RINVII FISSI

– **diritti per l'uso degli aeroporti civili** [L. 5 maggio 1976, n. 324] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).

– **pubblicità di atti relativi alla proprietà dell'aeromobile** [c. nav. 865-871, 1298, 1299] V. *Aeromobile*.

– **servizio antincendi** [L. 13 maggio 1961, n. 469, art. 1, 85.- L. 8 dic. 1970, n. 996, art. 10.- L. 11 genn. 1979, n. 14.- L. 2 dic. 1991, n. 384] V. *Protezione civile, servizi antincendi e vigili del fuoco* (corpo dei).

### RINVII VARIABILI

*Ambiente (tutela dell')*, 81, 138-140 – *Concorrenza (disciplina)*, 50, 51, 144-149, 181 – *Regione*, 297.

### BIBLIOGRAFIA

1 - DE BELLIS M., Servizi aeroportuali e applicazione della normativa antitrust (Nota a C. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8230, Soc. aeroporti Roma c. Autorità garante concorrenza e mercato), in *Giornale dir. amm.*, 2004, 58.

2 - MARCHIAFAVA G., Ancora in tema di servizi di sicurezza aggiuntivi (Nota a C. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8230, Soc. aeroporti Roma c. Autorità garante concorrenza e mercato), in *Dir. trasporti*, 2004, 179.

3 - LO BIANCO G., L'assegnazione di bande orarie negli aeroporti con riferimento alla nozione di gruppo di imprese (Nota a T.a.r. Lazio, sez. III, 16 maggio 2003, n. 4267, Soc. Air One c. Ente naz. aviazione civ.), in *Dir. trasporti*, 2004, 548.

4 - RINALDI BACCELLI A., Il regime giuridico delle tariffe aeroportuali, in *Trasporti*, 2001, fasc. 84, 23.

5 - ROSAFIO E. G., Sui poteri del direttore di aeroporto, degli addetti al traffico aereo e del gestore aeroportuale nei confronti di un aeromobile straniero (Nota a Cass., sez. IV, 21 novembre 2002, Canfarelli), in *Dir. maritt.*, 2004, 153.

6 - PUGLIESE F., La responsabilità dello stato nella tutela della sicurezza degli aeroporti, in *Dir. e pratica aviazione civ.*, 2002, fasc. 1, 58.

7 - PERFETTI L. R., Brevi note sul prg aeroportuale (Nota a T.a.r. Lazio, sez. III, 18 maggio 2004, n. 4642, Com. Somma Lombarda c. Min. infrastrutture e trasp.), in *Foro amm.-Tar*, 2004, 1753.

### GIURISPRUDENZA

8 - Il c.d. «prg aeroportuale» di Malpensa, di cui all'art. 4 l. 22 agosto 1985 n. 449, è un atto *sui generis*, contenente, in realtà, il complessivo progetto di massima dell'intero ampliamento aeroportuale; pertanto, la esatta identificazione, in sede di progetto definitivo, delle singole opere diventa una variante proceduralmente rilevante, solamente nel caso in cui abbia portato ad un assetto dell'aeroporto del tutto differente, con localizzazioni esterne all'area originariamente individuata nel predetto prg.

9 - Contrariamente a quanto avviene in materia urbanistica, la definizione dei servizi di interesse aeroportuale, non è rigorosamente limitata alle cubature indicate originariamente nel prg aeroportuale, essendo aperta alla sopravvenienza di ulteriori necessità dell'aeroporto. — T.a.r. Lazio, sez. III, 18 maggio 2004, n. 4642, Com. Somma Lombardo c. Min. infrastrutture e trasp., in *Trib. amm. reg.*, 2004, I, 898; *Foro amm.-Tar*, 2004, 1749, n. PERFETTI.

## • AEROMOBILE [0190] •

### LEGISLAZIONE

c. nav. 743-775, 848-899, 965-980, 1041-1054, 1285, 1288, 1297-1302 ○ R. d. 11 genn. 1925, n. 356, reg. per la navigaz. aerea, art. 1-4, 54-62, 126-182 *bis* ○ R. d. l. 24 nov. 1938, n. 1912, istituz. del registro aeronautico it. (R.a.i.) ○ D. leg. c. p. s. 1 agosto 1947, n. 986, deroga art. 751 e 777 cod. nav. ○ D. leg. c. p. s. 20 agosto 1947, n. 1876, nuovo statuto del registro

aeron. it. ○ L. 1 dic. 1949, n. 982, immatricolaz. aeron. in deroga art. 751 cod. nav. ○ L. 2 marzo 1963, n. 674, ratif. ed esecuz. convenz. relativa ai danni causati a terzi da aeromob. stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ott. 1952 ○ D. p. r. 2 marzo 1971, n. 285, approvazione del nuovo statuto del registro aeronautico it. ○ L. 27 aprile 1981, n. 165, modifica degli art. 156, 160, 758 e 760 del cod. nav., art. 3, 4 (Leggi, 81, 746) ○ L. 6 agosto 1981, n. 469, integrazione dell'art. 768 cod. nav. (Leggi, 81, 1465) ○ L. 13 maggio 1983, n. 213, modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea, art. 8-12 (Leggi, 83, 1015) ○ L. 26 luglio 1984, n. 415, modifica all'art. 1 l. 7 aprile 1976, n. 125 (Leggi, 84, 1048) ○ D. p. r. 18 agosto 1984, n. 817, esecuzione dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili, con allegati, adottato a Ginevra il 12 aprile 1979 (Leggi, 84, 1641) ○ D. p. r. 20 nov. 1984, n. 1090, modificazioni allo statuto del registro aeronautico italiano (Leggi, 85, 542) ● L. 24 dic. 1985, n. 808, interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Leggi, 86, 45) ○ L. 17 ott. 1986, n. 732, integrazioni agli art. 744 e 748 del c. nav. approvato con r. d. 30 marzo 1942, n. 327 (Leggi, 86, 2365) ○ D. l. 13 maggio 1991, n. 151, provvedimenti urgenti per la finanza pubblica, art. 9, 19 (Leggi, 91, I, 1191) ○ L. 12 luglio 1991, n. 202, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 13 maggio 1991, n. 151 (Leggi, 91, I, 1520; testo coordinato, II, 286) ● D. l. 30 sett. 1994, n. 564, disposizioni urgenti in materia fiscale, art. 2 *duodecies*, 6 (Leggi, 94, I, 3309) ● L. 30 nov. 1994, n. 656, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 30 sett. 1994, n. 564 (Leggi, 94, I, 3849; testo coordinato, II, 479) ○ D. l. 28 giugno 1995, n. 251, disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, art. 3, 6 (Leggi, 95, I, 2267) ○ L. 3 agosto 1995, n. 351, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 28 giugno 1995, n. 251 (Leggi, 95, I, 2836; testo coordinato, II, 349) ● L. 6 febr. 1996, n. 52, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, art. 13 (Leggi, 96, I, 527) ● L. 24 aprile 1998, n. 128, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), art. 22 (Leggi, 98, I, 2516)

## RINVII FISSI

– *aeromobili in spazio aereo non dello Stato* [c. nav., art. 4] V. *Stato*.  
– *apparecchi per il volo da diporto o sportivo* [L. 25 marzo 1985, n. 106] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).  
– *assicurazione aeronautica* [c. nav. 996-1021] V. *Assicurazione* (contratto di).  
– *assistenza, salvataggio, ricupero e ritrovamento di relitti della navigazione* [c. nav. 981-995] V. *Assistenza, salvataggio, ricupero e ritrovamento dei relitti della navigazione*.  
– *diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero* [L. 5 maggio 1976, n. 324] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).  
– *emissioni sonore (imposta regionale)* [L. 21 nov. 2000, n. 342, art. 90-95] V. *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*.  
– *inquinamento acustico* [D. p. r. 11 dic. 1997, n. 496] V. *Sanità pubblica*.  
– *ipoteca* [c. nav. 1027-1037] V. *Ipoteca*.  
– *legge regolatrice* [c. nav. 5-13] V. *Diritto internazionale privato*.  
– *ordinamento amministrativo della navigazione aerea* [c. nav. 687-691, 700-730, 776-847, 1273] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).  
– *trascrizione di atti* [c. c. 2683-2695] V. *Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari*.

## RINVII VARIABILI

*Aerodromo, 5 – Ambiente (tutela dell'), 140.*

## BIBLIOGRAFIA

1 - IZZI B., Prospettive di riforma della disciplina internazionale sulla responsabilità per i danni ai terzi sulla superficie, in *Dir. trasporti*, 2004, 393.

## GIURISPRUDENZA

2 - La relazione ha per oggetto la gestione degli incentivi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica previsti dalla l. 24 dicembre 1985 n. 808; in particolare risultano evidenziati i seguenti aspetti: 1) mancato adeguamento della organizzazione amministrativa incaricata di gestire gli incentivi ad un quadro normativo in evoluzione che presuppone la

attivazione di adeguati strumenti di controllo, monitoraggio e vigilanza per valutare i risultati conseguiti; 2) insufficienza dei dati trasmessi dalla amministrazione per valutare l'impatto degli incentivi in termini di ammodernamento tecnologico, recupero e consolidamento di competitività, acquisizione di nuove quote di mercato, miglioramento dei livelli occupazionali; 3) evidenti limiti nell'azione amministrativa, limitata alla puntuale gestione burocratica delle provvidenze ed agli adempimenti formali previsti dalla normativa; 4) contrazione nel numero complessivo degli addetti, fenomeno che, in mancanza di ulteriori più approfondite analisi, depone comunque in senso negativo sulla efficacia complessiva degli incentivi. — C. conti, sez. centr. contr. Stato gestione, 21 giugno 2003, n. 21/Rel./G, Min. attività produttive, in *Riv. corte conti*, 2003, fasc. 3, 73.

**AERONAUTICA e aviazione** V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).

**AEROPORTO** [c. nav. 692-730.- R. d. 11 gen. 1925, n. 356, art. 6-53 bis] V. *Aerodromo*.

– *diritti per l'uso di* [L. 5 maggio 1976, n. 324] V. *Navigazione aerea* (ordinamento amministrativo della).

**AEROSOL** [D. p. r. 21 luglio 1982, n. 741] V. *Sanità pubblica*.

**AFFARI (agenzia pubblica di)** [c. p. 665] V. *Commercio* (disciplina del).

**AFFARI (gestione di)** [c. c. 2028-2032] V. *Gestione d'affari*.

**AFFIDAMENTO dei minori** [L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1-5] V. *Adozione e affidamento*.

## ● AFFILIAZIONE [0200] ●

## LEGISLAZIONE

c. c. 404-413 *abrogati* ○ L. 9 nov. 1955, n. 1065, modif. art. 411 c. c. ● L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia, art. 163-167, 240 ● L. 4 maggio 1983, n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 77 (Leggi, 83, 942) ○ L. 20 gen. 1994, n. 48, disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex art. 408 del codice civile (abrogato) (Leggi, 94, I, 339)

## RINVII FISSI

– *assistenza pubblica ai minori* [c. c. 400-403] V. *Minore, infanzia e maternità*.

## ● AFFILIAZIONE commerciale [0205] ●

## LEGISLAZIONE

● L. 6 maggio 2004, n. 129, norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (Leggi, 04, I, 1922)

## RINVII VARIABILI

*Provvedimenti di urgenza, 17, 18.*

## BIBLIOGRAFIA

1 - CIAN M., La nuova legge sull'affiliazione commerciale (commento alla l. 6 maggio 2004 n. 129), in *Nuove leggi civ.*, 2004, 1153.

2 - CICERO C., Il contratto di affiliazione commerciale, in *Riv. giur. sarda*, 2004, 583.

3 - BRIGANTI E., Il *franchising*: evoluzione dell'istituto e sua tipizzazione normativa (commento alla l. 6 maggio 2004 n. 129), in *Notariato*, 2004, 559.

4 - BARBUTO M., Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (commento alla l. 6 maggio 2004, n. 129), in *Guida al dir.*, 2004, fasc. 22, 14.

5 - BOLOGNESI C., Il *franchising* diventa contratto tipico - La nuova disciplina della l. n. 129/2004, in *Impresa*, 2004, 1237.

6 - BORTOLOTTI F., La nuova legge sul *franchising*: prime impressioni, in *Contratto e impr.* - *Euro*, 2004, 91.

7 - COLANGELO G., Prime note di commento alla normativa in materia di *franchising* (commento alla l. 6 maggio 2004 n. 129), in *Corriere giur.*, 2004, 851.

8 - COLANGELO G., *Franchising*: la legge quadro - Finalmente?, in *Foro it.*, 2004, V, 41.

9 - DE NOVA G., La nuova legge sul *franchising*, in *Contratti*, 2004, 761.

10 - DE NOVA G., LEO C. e VENEZIA A., Il *franchising* (l. 6 maggio 2004 n. 129), *Ipsa*, Milano, 2004, pag. 356, euro 29,00.

11 - DELFINI F., La disciplina del *franchising* nella l. 6 maggio 2004 n. 129, in *Dir. turismo*, 2004, 310.

12 - DELL'AQUILA G., Dal 25 maggio 2004 in vigore la nuova disciplina del *franchising*, in *Commercio*, 2004, 157.

13 - FINESSI A., La tipizzazione del contratto di *franchising* e i profili problematici della l. 6 maggio

2004 n. 129 (parte prima), in *Studium Iuris*, 2004, 1477.

14 - FULCO S., Al via la nuova disciplina del contratto di *franchising*, in *Dir. e pratica società*, 2004, fasc. 13, 25.

15 - Contratti d'impresa e restrizioni verticali - Agenzia, *franchising*, commissione, mediazione, spedizione, a cura di GUIDOTTI R. e SOLDATI N., con il commento alla l. 6 maggio 2004 n. 129 sul *franchising*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. XVII-492, con Cd-Rom, euro 42,00.

16 - LA TORRE M., Il *franchising*: genesi del fenomeno, in *Dir. turismo*, 2004, 305.

17 - PETERS L., Una legge per il *franchising*, in *Dir. comm. internaz.*, 2004, 323.

18 - TOSCHI VESPASIANI F., Prime note di commento alla l. 6 maggio 2004 n. 129, recante norme per la disciplina del contratto di affiliazione commerciale, o *franchising*, in *Studium Iuris*, 2004, 1350.

19 - VACCÀ C., *Franchising*: una disciplina in cerca di identità, in *Contratto e impr.*, 2004, 870.

## GIURISPRUDENZA

20 - La gestione in rete di punti vendita per la distribuzione commerciale di prodotti di una determinata impresa non implica automaticamente l'istituzione di rapporti di *franchising* con i singoli distributori occorrendo un'aggregazione e/o parziale integrazione tra impresa principale e imprese minori nel senso di risultare queste ultime strutture decentrate esercitanti diritti e facoltà che non avrebbero altrimenti potuto acquisire; il *franchising* è infatti un sistema di collaborazione tra un produttore/rivenditore di beni (*franchisor*) e un distributore (*franchisee*), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un ben preciso accordo contrattuale in forza del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della sua catena distributiva con diritto di sfruttarne, a determinate condizioni onerose, marchi, nome e insegna, obbligandosi a riformarlo, mentre il secondo si obbliga a propria volta a conformarsi ad una serie di comportamenti prefissati; occorre dunque un complesso di prestazioni incrociate che non è dato ravvisare nel caso di specie, mancando qualsiasi pattuizione scritta che è di regola indispensabile proprio per articolare dettagliatamente vincoli di esclusiva e di durata, nonché obblighi di corresponsione di compensi o corrispettivi per l'autorizzazione all'esposizione e all'uso di segni distintivi della casa fornitrice quali elementi tipici del contratto di *franchising*. — A. Milano, 18 novembre 2003, Soc. F., in *Dir. e pratica società*, 2004, fasc. 20, 73, n. AMABILI.

**AFFINITÀ** [c. c. 74-78] V. *Parentela e affinità*.

**AFFISSIONE:**

– *abusiva* [R. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113] V. *Affissione e mezzi di pubblicità* (vigilanza e contravvenzioni).

– *di manifesti elettorali* [L. 4 aprile 1956, n. 212] V. *Elezioni*.

– *di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza* [L. 12 dic. 1960, n. 1591] V. *Pubblicazioni e spettacoli osceni e commercio di scritti e altri oggetti contrari alla pubblica decenza*.

– *offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissione* [c. p. 345] V. *Oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale o autorità*.

– *tassa sulle pubbliche affissioni* [D. leg. c. p. s. 8 nov. 1947, n. 1417.- L. 5 luglio 1961, n. 641.- D. p. r. 26 ott. 1972, n. 639] V. *Tributi locali*.

– *tassa di pubblicità* [D. p. r. 24 giugno 1954, n. 342] V. *Pubblicità* (imposta di).

## ● AFFISSIONE e mezzi di pubblicità (vigilanza e contravvenzioni) [0210] ●

## LEGISLAZIONE

c. p. 663, 664 ● R. d. 18 giugno 1931, n. 773, t. u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 112-114 ● R. d. 6 maggio 1940, n. 635, reg. per l'esecuz. del t. u. 18 giugno 1931, n. 773, art. 200 ○ L. 23 gen. 1941, n. 166, norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni ● D. leg. 13 luglio 1994, n. 480, riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8, 10, 14, 15 (Leggi, 94, I, 2836) ● D. leg. 30 dic. 1999, n. 507, depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 l. 25 giugno 1999, n. 205, art. 46, 48 (Leggi, 00, I, 342)

## GIURISPRUDENZA

1 - La circostanza che la domanda di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari avanzata